

DELIBERA N. 78/25/CONS

**APPROVAZIONE DELL'ISTANZA DI REVISIONE DEL LISTINO DEI
SERVIZI DI ACCESSO ALL'INGROSSO FORNITI TRAMITE LE NUOVE
INFRASTRUTTURE MOBILI DI CUI AL PIANO ITALIA 5G DAL
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (COSTITUITO DA
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A., TELECOM ITALIA S.P.A.
E VODAFONE ITALIA S.P.A.) BENEFICIARIO DI AIUTI DI STATO**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 marzo 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante *“Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 205/23/CONS;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce *il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (CCEE o Codice UE)*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”* (Codice);

VISTA la Comunicazione della Commissione europea (2013/C 25/01) recante *“Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di*

stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga”, del 26 gennaio 2013, o “Orientamenti della CE 2013”;

CONSIDERATO che gli *Orientamenti della CE 2013* individuano il ruolo delle Autorità Nazionali di Regolamentazione (ANR) nel contesto dei procedimenti per la valutazione della compatibilità delle misure di aiuto di Stato, evidenziandone la crucialità, in virtù dell’esperienza nel settore delle ANR: in tal senso, essi stabiliscono che le ANR dovrebbero essere consultate dalle autorità che concedono l’aiuto in relazione: i) all’identificazione delle aree interessate dall’aiuto (*target areas*), ii) all’individuazione delle condizioni di accesso all’ingrosso alla rete sussidiata ed iii) ai prezzi di tali servizi nonché, iv) alla risoluzione delle controversie tra Operatori che richiedono l’accesso alla rete sussidiata e l’Operatore sussidiato (*paragrafo 42 degli Orientamenti della CE 2013*);

CONSIDERATO inoltre che, per quanto riguarda le condizioni economiche dei servizi di accesso, gli *Orientamenti della CE 2013* chiariscono che i prezzi dei servizi offerti sulla rete sussidiata dovrebbero basarsi sui principi stabiliti dalle ANR, sull’uso di *benchmark* di prezzo e dovrebbero tenere conto del sussidio ricevuto. Per la definizione del *benchmark* – che rappresenta il limite massimo del prezzo applicabile – rilevano i prezzi medi (pubblicati) che prevalgono nelle aree più competitive – della Nazione o dell’Unione – per servizi confrontabili; in assenza di prezzi pubblicati si suggerisce il riferimento a quelli regolati o comunque approvati dalle ANR. In assenza di prezzi pubblicati o regolati, si suggerisce il riferimento al principio dell’orientamento al costo;

VISTO il Piano di intervento “*Italia 5G*” (di seguito il Piano) notificato alla Commissione europea per la richiesta di aiuto di Stato e da questa approvato in data 25 aprile 2022 con la Decisione della Commissione europea/DG-COMP “*State Aid SA.100557 (2022/N) -RRF -Italy -Italian 5G Plan*”;

VISTA la delibera n. 67/22/CONS del 3 marzo 2022, recante “*Linee guida per le condizioni di accesso wholesale alle reti a banda ultra-larga destinatarie di contributo pubblico – integrazione per le reti 5G*” (“Linee guida”);

CONSIDERATO che la delibera n. 67/22/CONS ha rappresentato la base regolamentare – per quanto attiene alla definizione delle condizioni di accesso all’ingrosso alla rete sussidiata e dei prezzi massimi dei servizi essenziali richiesti dal bando – rispetto alla quale, ai sensi degli *Orientamenti della CE 2013*, sono stati definiti i Bandi per la concessione degli aiuti di Stato conferiti nell’ambito del Piano “*Italia 5G*”. Nei Bandi relativi alle gare indette dalla Stazione appaltante (Infratel Italia S.p.A.) è stato previsto che, per la commercializzazione dei servizi di accesso all’ingrosso, il Beneficiario si impegnasse a rispettare i prezzi massimi di una lista di servizi essenziali (*set minimo*) di servizi di accesso all’ingrosso alle infrastrutture mobili finanziate e, segnatamente, quelli indicati dalla delibera n. 67/22/CONS;

TENUTO conto che il Capitolato tecnico (“Capitolato”) – allegato al Bando di gara – stabilisce, *inter alia*, che “*a seguito dell’aggiudicazione del bando, il Beneficiario pubblicherà il primo Listino dei servizi all’ingrosso, coerente con l’offerta formulata, rispondente pertanto ai requisiti del Bando e coerente con la delibera AGCom n. 67/22/CONS, inclusivo delle condizioni tecniche di fornitura e degli SLA. La prima versione del Listino del Beneficiario rimarrà valida per almeno due anni, al fine di garantire una certa stabilità delle condizioni di accesso per il mercato e delle condizioni di fornitura per il Beneficiario. Oltre il citato periodo di almeno due anni la Concedente potrà richiedere all’AGCom, nell’esecuzione delle funzioni previsti dalla normativa vigente, una verifica della validità di tali condizioni nel caso di eventuali variazioni significative: i) delle condizioni di costo di fornitura dei servizi, anche sulla base di benchmark di mercato, ii) delle condizioni di take-up dei servizi rispetto a quelle prevedibili in fase di prima approvazione, iii) del rendimento del costo del capitale (WACC), iv) delle condizioni generali del mercato nelle aree interessate nonché in aree più competitive.*”;

VISTA la delibera n. 26/23/CONS, dell’8 febbraio 2023, recante “*Approvazione del Listino dei servizi di accesso all’ingrosso forniti tramite le nuove infrastrutture mobili di cui al Piano Italia 5G dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (costituito da Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., da Telecom Italia S.p.A. e da Vodafone Italia S.p.A.) beneficiario di Aiuto di Stato*”;

VISTA la delibera n. 245/24/CONS, del 26 giugno 2024, recante “*Approvazione dell’aggiornamento per il 2024 delle condizioni economiche dei servizi wholesale di Site sharing forniti tramite le nuove infrastrutture mobili di cui al piano “Italia 5G” dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (costituito da Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., da Telecom Italia S.p.A. e da Vodafone Italia S.p.A.) Beneficiario di aiuto di Stato*”;

VISTA la lettera del R.T.I. acquisita il 22 novembre 2024 dall’Autorità, avente ad oggetto “*Istanza di revisione del Listino dei servizi di accesso all’ingrosso forniti tramite le nuove infrastrutture mobili di cui al Piano Italia 5G dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (costituito da Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Italia s.p.a.) beneficiario di aiuti di stato, approvato con Delibera 26/23/CONS e modificato con Delibera 245/24/CONS*”;

CONSIDERATO che, [omissis] il R.T.I ha presentato una proposta avente ad oggetto l’introduzione nel Listino di un servizio di *Site Sharing* per configurazioni con *active sharing* di due MNO e di un servizio di *Site Sharing* per ospitalità destinate a fornire servizi diversi dai servizi mobili (es. FWA, servizi punto punto, servizi WLAN, videocamere, sensori, *gateway*, etc.);

CONSIDERATO quanto segue:

Approvazione dell'istanza di revisione del Listino dei servizi di *Site sharing* forniti dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. tramite le nuove infrastrutture mobili di cui al Piano “Italia 5G”.

Sommario

1. PREMESSE E QUADRO REGOLAMENTARE	4
2. LA PROPOSTA DEL R.T.I. DI REVISIONE DEL LISTINO DEL SERVIZIO DI <i>SITE SHARING</i> (ACTIVE SHARING E OSPITALITÀ PER SERVIZI DIVERSI DA QUELLI SU RETE MOBILE)	5
2.1. SERVIZIO DI <i>SITE SHARING</i> PER CONFIGURAZIONI CON ACTIVE SHARING DI DUE MNO	7
2.2. SERVIZIO DI <i>SITE SHARING</i> PER OSPITALITÀ DI SERVIZI DIVERSI DAI SERVIZI MOBILI	13
3. LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ	15
3.1. SERVIZIO DI <i>SITE SHARING</i> PER CONFIGURAZIONI CON ACTIVE SHARING DI DUE MNO	15
3.2. SERVIZIO DI <i>SITE SHARING</i> PER OSPITALITÀ DI SERVIZI DIVERSI DAI SERVIZI MOBILI	22
4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	25

1. Premesse e quadro regolamentare

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (nel seguito “R.T.I.”) costituito da Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (nel seguito “Inwit”), da Telecom Italia S.p.A. (nel seguito “TIM”), e da Vodafone Italia S.p.A. è risultato aggiudicatario, in tutti e sei i lotti previsti dal Bando di gara “5G Densificazione”, della concessione di contributi pubblici nell’ambito del Piano “Italia 5G” (nel seguito anche “Piano”) per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in *downlink* e 30 Mbit/s in *uplink*.

Con lettera acquisita il 10 novembre 2022 dall’Autorità avente ad oggetto “*Bando per la concessione di contributi pubblici nell’ambito del Piano “Italia 5G” per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink*”, il R.T.I. ha presentato una proposta di Listino dei servizi all’ingrosso alla rete finanziata (“Listino Italia 5G” o “Listino”); con delibera n. 26/23/CONS, il Listino è stato approvato con modifiche, ai sensi della delibera n. 67/22/CONS (le “Linee guida”) e sulla base dei criteri di equità e ragionevolezza, nel rispetto di quanto indicato nei Bandi di Infratel Italia S.p.A.

Si rimanda alla suddetta delibera del 2023 per maggiori elementi sul Piano, sulle Linee guida e sul Listino approvato; si richiama qui che la delibera n. 67/22/CONS ha previsto per il Listino un processo di rivalutazione a cadenza biennale – a partire dalla

prima valutazione svolta nel 2023 – e, per la sola componente dell’energia dei servizi di *Site Sharing*, a cadenza annuale.

Pertanto, a seguito di richiesta del R.T.I., con delibera n. 245/24/CONS, l’Autorità ha approvato l’aggiornamento per il 2024 delle condizioni economiche di fornitura dei servizi di *Site sharing* all’ingrosso offerti nelle aree a fallimento di mercato, inclusi nel Listino “*Italia 5G*”.

Al fine di integrare l’offerta di servizi di *site sharing*, con l’obiettivo di massimizzare la condivisione delle infrastrutture passive realizzate nell’ambito del Piano “*Italia 5G*”, il R.T.I., [omissis], ha presentato una nuova istanza di revisione del Listino “*Italia 5G*”.

Nelle sezioni successive si illustrano, quindi, la proposta di integrazione del Listino per la fornitura dei servizi *wholesale* di *Site sharing* nelle aree del Piano formulata dal R.T.I., alcune segnalazioni ricevute dagli Operatori Iliad, Open Fiber e Wind Tre sul tema, e le relative valutazioni dell’Autorità.

2. La proposta del R.T.I. di revisione del Listino del servizio di *Site sharing* (active sharing e ospitalità per servizi diversi da quelli su rete mobile)

Come premesso, la proposta del R.T.I. ha il fine di integrare l’offerta di servizi di *site sharing*, con l’obiettivo di *“massimizzare la condivisione delle infrastrutture passive realizzate nell’ambito del Piano Italia 5G, a condizioni tecniche ed economiche che consentano al R.T.I. il pieno rispetto degli obblighi previsti dalla documentazione di gara e/o nascenti dall’offerta da questi presentata in sede di gara, nonché derivanti dalla sottoscrizione della Convenzione per la concessione di contributi pubblici per il finanziamento di progetti di investimento per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili aventi come obiettivo prestazionale una velocità di trasmissione, in usuali condizioni di punta del traffico, di almeno 150 mbit/s in downlink e 30 mbit/s in uplink, in aree a fallimento di mercato, stipulata per ciascun lotto (di seguito, la Convenzione)”*.

Pertanto, con l’obiettivo di offrire la più ampia gamma di prodotti di accesso all’ingrosso disponibili, nonché di favorire il massimo sfruttamento delle infrastrutture realizzate in aree a fallimento di mercato, il R.T.I. propone di integrare il Listino con la previsione di due voci, rappresentate nei seguenti sottoparagrafi, riguardanti: i) Servizio di *Site Sharing* per configurazioni con *active sharing* di due MNO; ii) Servizio di *Site Sharing* per ospitalità di servizi diversi dai servizi mobili.

Il R.T.I. intende a tal fine sostituire la tabella del par. 2.5.3 del Listino approvato con la tabella che segue (in barrato le cancellazioni, in grassetto le integrazioni):



Prezzi per Scontistica a volume (IVA esclusa)						
	Elementi listino di collocazione al palo INWIT	Quantità	Contributi Una Tantum	N° Ospitalità fino al 22,5% dei siti di progetto	N° Ospitalità da 22,5% a 45% dei siti di progetto	N° Ospitalità oltre il 45% dei siti di progetto
Servizi Professionali per Ospitalità Clienti	Prefattibilità (se con esito positivo)	1	200,00€	-	-	-
	Sopralluogo congiunto (se con esito positivo)		200,00€			
	Sviluppo pratica		600,00€			
Configurazione Standard (comprensiva di manutenzione) NOTA (3)	Spazio apparati in quota sul palo	Fino a 5,2mq	-	7.800,00€	7.050,00€	6.300,00€
	Spazio Apparati a terra outdoor (3 rack)	Fino a 4,5mq				
Configurazione Standard con active Sharing per due MNO	Spazio apparati in quota sul palo	Fino a 5,2mq	-			

Prezzi per Scontistica a volume (IVA esclusa)						
	Elementi listino di collocazione al palo INWIT	Quantità	Contributi Una Tantum	N° Ospitalità fino al 22,5% dei siti di progetto	N° Ospitalità da 22,5% a 45% dei siti di progetto	N° Ospitalità oltre il 45% dei siti di progetto
(comprensiva di manutenzione) NOTA (3)	Spazio Apparati a terra outdoor (3 rack)	Fino a 4,5mq				
Spazi Aggiuntivi Opzionali o site sharing per servizi diversi da servizio mobile 5G NOTA (2)-(4)	Spazio apparati in quota sul palo	Fino a 1,5 0,5mq*	-	2.250,00€ 750,00€* (a titolo di esempio: occupazione di 1,5 mq: canone applicabile pari a €2250,00)		
	Spazio Apparati a terra outdoor (1 rack)					
Oneri Accessori (energia elettrica forfettaria)	Potenza nominale assorbita	0,5 Kw	-	NOTE (1) e (2) - Canone Annuo Fornitura con impianti di INWIT (Servizio CC): € 1.314,90 - Canone Annuo Fornitura senza impianti di INWIT (Servizio AC): € 1.139,58 NOTA (1) e (2)		



NOTE alla Tabella 2:

~~1) Il Prezzo dell'energia sarà pari al "price cap" previsto dal bando, aggiornato annualmente sulla base dell'andamento dei prezzi di mercato dell'energia, allineato al valore del costo dell'energia approvato su base annuale dall'Autorità nell'ambito dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento per la co-locazione di TIM (come richiamato nella valutazione dell'Autorità "V79" riportata all'interno dell'allegato B alla delibera AGCOM n.67/22/cons).~~

1) Compenso per servizi accessori di alimentazione, per modulo standard unitario pari a 0,5KW di Potenza Nominale (PN) assorbibile.

Il calcolo del canone annuale per i servizi accessori sarà calcolato come segue:

Per fornitura con Impianti INWIT: Canone Annuo Servizi Accessori (€/anno) = €1314,90 x N

Per fornitura senza impianti INWIT: Canone Annuo Servizi Accessori (€/anno) = €1139,58 x N

Dove N rappresenta il numero di moduli standard PN da 0,5W richiesti dal Cliente.

2) Come previsto dal bando, gli Ospiti potranno provvedere autonomamente alla propria fornitura di energia elettrica.

3) Nei limiti della fattibilità tecnica al momento della richiesta del servizio di site sharing con active sharing per due MNO.

4) Site sharing per ospitalità di apparati destinati all'offerta di servizi diversi dal servizio mobile 5G.

Il servizio di Site sharing per servizi diversi dai servizi mobili 5G è offerto esclusivamente alle seguenti condizioni:

- Sito attivo rilasciato e disponibile per la prenotazione degli MNO da più di 12 mesi.
- Disponibilità tecnica del sito a consentire ospitalità per servizi diversi dal servizio mobile 5G, nel rispetto di quanto previsto dal Bando e ai sensi della Del. AGCOM 26/23/CONS (e.g. prefattibilità CEM).
- Corrispettivi per Servizi Professionali per Ospitalità Clienti ridotti del 50%*, in ragione della ridotta complessità delle analisi di fattibilità per ospitalità diverse da quelle per servizio mobile 5G.

ESCLUSIONI alla tabella 2:

~~1) I prezzi riportati all'interno del Listino site sharing non prevedono l'ospitalità di più operatori in modalità "Active Sharing".~~

**Si segnala che, in ottica di massima disaggregazione, è stata ridotta la dimensione minima da 1,5mq a 0,5mq allo scopo di prevedere canoni adeguati anche in caso di ospitalità per apparati di ridotte dimensioni.*

Le integrazioni proposte sono esplicitate nelle due sottosezioni che seguono.

2.1. Servizio di Site Sharing per configurazioni con active sharing di due MNO

La proposta del R.T.I.

Il servizio denominato "Site Sharing per configurazioni con active sharing di due MNO" prevede l'introduzione del servizio di ospitalità presso il sito finanziato a favore di soggetti che effettuano *active sharing* di due Operatori mobili (MNO), a fronte della corresponsione di un canone "*idoneo a consentire, da un canto, la possibilità per il R.T.I. di poter assolvere agli obblighi imposti dalla Convenzione, dall'altro, [omissis*

omissis

]. Si tratta pertanto di un'integrazione al Listino, in quanto al servizio

di ospitalità a favore di un MNO, già presente nel Listino, si aggiunge un analogo servizio a favore di un soggetto diverso, ossia una società che offre un servizio di *active sharing* nei confronti di due MNO, installando i propri apparati attivi nel sito finanziato, realizzato e gestito dal R.T.I. aggiudicatario del Bando.

Prima di illustrare la proposta del R.T.I., val la pena richiamare il significato che assume in questo contesto l'*active sharing*.

Si evidenzia che il servizio di *active sharing* tra Operatori mobili menzionato dal R.T.I. rappresenta una modalità tramite cui le infrastrutture elettroniche della rete, come la Rete di Accesso Radio (RAN) e la rete *core*, vengono condivise tra più Operatori.

Questo tipo di condivisione può essere di tre tipologie principali:

1. **MORAN (Multi-Operator Radio Access Network)**: in questo caso, le reti di accesso radio vengono condivise, ma ogni Operatore utilizza uno spettro dedicato;
2. **MOCN (Multi-Operator Core Network)**: sia le reti di accesso radio che lo spettro vengono condivisi tra gli Operatori;
3. **Condivisione della rete core**: include la condivisione di *server* e funzionalità della rete *core*.

L'*active sharing* offre diversi vantaggi, tra cui una significativa riduzione dei costi operativi e una maggiore efficienza nell'uso delle risorse, al costo di una maggiore complessità operativa e della necessità di coordinamento tra gli Operatori.

La proposta di integrazione al Listino del R.T.I. è, da questo punto di vista, neutrale, in quanto è un'offerta di tipo passivo; nel caso specifico si tratta di un'offerta di ospitalità degli apparati necessari a realizzare un sistema di *active sharing*, che è indipendente dalla tipologia del sistema di condivisione sopra descritta.

Come si comprende dalla tabella sopra riportata, la proposta economica del R.T.I. è quella di applicare per l'Operatore che fornisce il servizio di *active sharing* un prezzo di ospitalità pari [*omissis*

omissis]. Il servizio è inoltre offerto nei limiti della fattibilità tecnica al momento della sua richiesta.

Le motivazioni addotte dal R.T.I. per tale proposta tengono conto di due fattori:

Il primo fattore, di tipo tecnico, tiene conto dello spazio elettromagnetico impiegato da un singolo MNO ospitato sul sito e di quello impiegato da un Operatore che gestisca in *active sharing* due Operatori con gli stessi apparati.

In particolare, il R.T.I. fa notare che la selezione dei siti da realizzare avviene:

- individuando posizioni ed infrastrutture che consentono la copertura delle aree come prevista dalla Convenzione stipulata con Infratel e dal Capitolato di Gara,
- verificando allo stesso tempo che sia ragionevolmente percorribile poter offrire ospitalità sulla infrastruttura da realizzare anche ad altri due MNO – aggiuntivi al c.d. “capo-palo”, ossia il MNO facente parte del R.T.I. che soddisfa il requisito

del Bando di fornire servizi mobili di tipo 5G ai clienti finali – avendo riguardo anche al fondo scala (“Fondo”¹) elettromagnetico (“EM”) e alla complessità di individuazione delle aree idonee ad assolvere agli obblighi del Bando e della Convenzione.

Pertanto, il R.T.I realizza infrastrutture che – oltre ad essere idonee a soddisfare gli obblighi di copertura – appaiono altresì preliminarmente idonee a consentire almeno altre due ospitalità con configurazioni radio standard (*i.e.*, senza *active sharing*), con l’obiettivo di poter massimizzare l’utilizzo delle infrastrutture finanziate. La figura seguente rappresenta il caso in cui il sito fornisce ospitalità a 3 MNO, *i.c.d.* *Tenants*, nel caso in cui non sia presente un Operatore che gestisce *active sharing*:

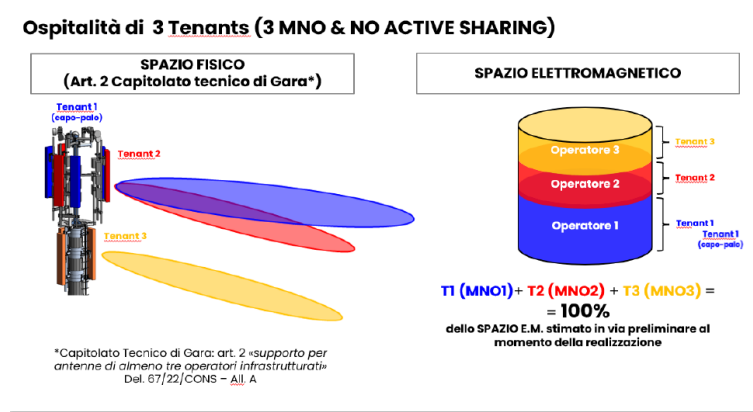


Figura 1 Ospitalità di tre MNO

Figura 1: *cfr.* figura “Ospitalità di tre MNO” da [*omissis*]

Nell’ipotesi di ospitalità con *active sharing* di due MNO, viene di seguito rappresentato in modo semplificato l’effetto conseguente che, secondo il R.T.I., comporterebbe una riduzione significativa dello spazio EM disponibile, in quanto con la collocazione di due Operatori si andrebbe ad occupare lo stesso spazio EM che sarebbe impegnato da tre Operatori:

¹ Per “Fondo” si intende il livello di emissioni misurato in termini di campo elettrico [V/m] dovuto ai contributi generati dalle radio, dai *broadcaster*, dagli altri operatori non infrastrutturati (sono inclusi anche i contributi generati dagli impianti vicini del medesimo operatore).

**Ospitalità di 2 Tenants CON servizio 5G di 3 MNO
(ACTIVE SHARING TRA 2° e 3° MNO)**

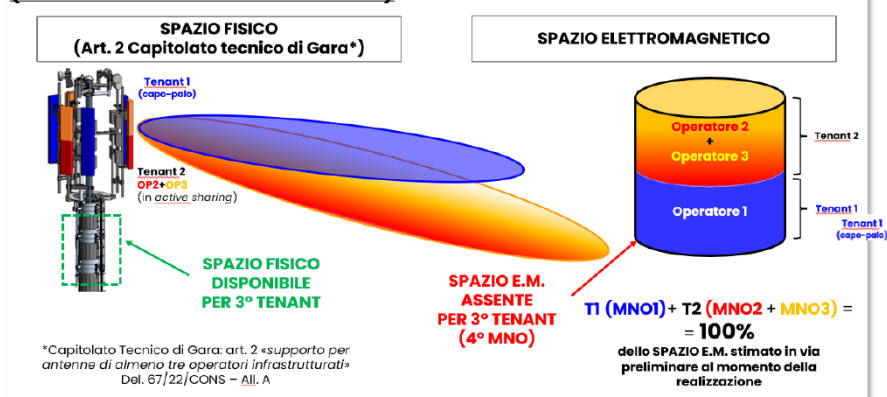


Figura 2 Ospitalità con active sharing di due MNO

(si segnala che in figura per "Tenant1" o "MNO1" si intende sempre l'operatore "capopalo")

Figura 2: cfr. figura "Ospitalità con active sharing di due MNO" [omissis]

La conseguenza evidenziata dal R.T.I. è che in questa configurazione non vi sarebbe spazio EM residuo per un ulteriore Operatore (il quarto eventuale MNO).

Il secondo fattore, evidenziato dal R.T.I., nel caso di copertura con *active sharing* di due MNO, è di tipo economico, ovvero quello di annullare la domanda potenziale di ospitalità da parte degli MNO che vedono soddisfatta la copertura mediante *active sharing*. In questa circostanza la domanda potenziale di ospitalità sulle infrastrutture è di fatto annullata rispetto ad almeno un Operatore, con l'evidente effetto di ridurre significativamente il numero di ospitalità attese.

La proposta di determinazione del canone per il servizio di ospitalità in configurazione di *active sharing* di due MNO ha dunque l'obiettivo di:

- 1) valorizzare adeguatamente la configurazione di *active sharing*, che genera la copertura di due Operatori a livello *retail*, pertanto riducendo la domanda potenziale di ospitalità sull'infrastruttura;
- 2) valorizzare adeguatamente il caso di ospitalità di soggetti in configurazione *active sharing*, che il R.T.I. ritiene possa precludere l'eventuale ulteriore ospitalità di un terzo MNO, a causa della riduzione dello spazio elettromagnetico disponibile.

[omissis]

omissis]

Il R.T.I. evidenzia che, nella fase realizzativa, le infrastrutture sono individuate e realizzate con l'obiettivo di poter garantire innanzitutto il rispetto degli obblighi di copertura per l'intera durata della Convenzione, nonché l'ospitalità di (almeno) altri due Operatori mobili oltre il c.d. "Operatore capopalo", in linea con il criterio di dimensionamento delle infrastrutture previsto dall'art. 2.4 del Capitolato Tecnico, che riflette le esigenze del mercato, come individuate *ex ante* nelle aree oggetto del Piano.

Il R.T.I., inoltre, sottolinea che al momento della presentazione dell'offerta di gara per la concessione del contributo pubblico, le condizioni di mercato e gli attori operanti all'interno dello stesso erano significativamente differenti rispetto ad oggi (facendo riferimento, ad esempio, alla delibera n. 284/22/CONS [*omissis*

omissis]

Il R.T.I. ritiene necessario peraltro chiarire che, in caso venga soddisfatta un'ospitalità in configurazione di *active sharing* di due MNO, il R.T.I. non sarà tenuto a garantire l'ospitalità del terzo *tenant* fisico, qualora lo spazio elettromagnetico necessario per il terzo *tenant* (fisico) non sia disponibile, anche a fronte di disponibilità di spazi fisici sulle infrastrutture finanziate.

Sulla scorta delle precedenti considerazioni, secondo il R.T.I. l'accoglimento dell'istanza di integrazione del Listino con i canoni proposti [*omissis*

omissis] nelle aree a fallimento di mercato oggetto della Convenzione, consentendo al contempo garanzia del rispetto degli obblighi di accesso all'ingrosso per il servizio di *site sharing* alle condizioni definite con delibere nn. 67/22/CONS e 26/23/CONS.

La segnalazione ricevuta da Iliad e Wind Tre sul tema dell'*active sharing*

Il [*omissis*] – successivamente quindi alla proposta di integrazione del Listino ricevuta dal R.T.I. – due MNO (Iliad e Wind Tre) hanno inviato una segnalazione all'Autorità sul tema dell'*active sharing*.

Come noto, le due società scriventi hanno costituito una *joint venture* per la fornitura agli stessi del servizio MOCN su parte del territorio italiano (*cfr.* Parere fornito dall'Autorità al Ministero dello sviluppo economico – ora MIMIT – in merito all'autorizzazione alla costituzione della *joint venture*, delibera n. 284/22/CONS).

La suddetta *joint venture*, costituitasi nella società Zefiro Net S.r.l. ("Zefiro Net"), è stata creata dalle due Società menzionate allo scopo di sviluppare e gestire congiuntamente una rete di accesso radio (RAN) condivisa nelle aree meno densamente popolate del territorio nazionale. Pertanto, essa fornisce servizi *wholesale* esclusivamente ai due Soci, utilizzando le frequenze radiomobili già nella dotazione spettrale degli stessi, fermo restando che i Soci restano titolari dei diritti d'uso delle rispettive frequenze e continuano a fornire in maniera indipendente servizi di telefonia mobile ai rispettivi clienti finali.²

Tanto premesso, nella segnalazione ricevuta, le società hanno evidenziato delle criticità che avrebbero impedito [*omissis*] la possibilità di accedere ai siti del Bando Densificazione del Piano "Italia 5G". Di fatto, [*omissis*] aveva manifestato l'interesse di accedere alle infrastrutture oggetto di finanziamento pubblico

² Zefiro Net è titolare di autorizzazione generale per l'installazione e fornitura di una rete di comunicazione elettronica sull'intero territorio nazionale e di autorizzazione generale per l'espletamento dell'attività di "MVNO – Mobile Virtual Network Operator", rilasciate ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.lgs. 259/2003, come modificato dal D.lgs. 207/2021 ed è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione.

realizzate nell'ambito del Bando e, [omissis

omissis] giustificare la posizione di Inwit e l'attuale diniego all'accesso. Il diniego di Inwit rappresenterebbe quindi, a detta delle due società, una chiara violazione degli obblighi di non discriminazione previsti dal Bando.

Inoltre, sottolineano le Società, Inwit è obbligata a fornire accesso ad un *set* minimo di servizi di accesso all'ingrosso in conformità con i *price cap* previsti dalle Linee Guida Agcom e, in base al principio di non discriminazione, tali prezzi devono essere applicati a tutti i soggetti richiedenti, senza alcuna differenziazione tra le condizioni economiche applicate per il medesimo servizio di ospitalità offerto. Le condizioni di accesso ai siti previste dalle Linee Guida non variano né a seconda della tipologia di soggetto che richiede l'accesso né a seconda della modalità di utilizzo degli apparati usati per erogare il servizio agli utenti finali, ma sono valide per tutti gli Operatori interessati, in base al Bando.

Il servizio di *site-sharing*, sottolineano le società, consiste nella messa a disposizione da parte di Inwit di uno spazio "in quota" per l'installazione di antenne e di spazi "a terra" per l'installazione degli ulteriori apparati (*rack*) del soggetto richiedente accesso e, come si evince dalle Linee guida, il canone applicabile per tale servizio è stato definito da Agcom sulla base dello spazio stimato ("in quota" e "a terra") necessario per ospitare gli apparati di ciascun soggetto interessato ad accedere ai siti oggetto del Piano "Italia 5G".

È pertanto evidente – secondo le società – che tale costo [omissis
omissis] dipende esclusivamente dallo spazio occupato dagli apparati, [omissis
omissis].

Non può considerarsi valida neanche l'accezione, apparentemente posta da Inwit, secondo cui l'accesso congiunto da parte di due Operatori [omissis] ai siti del PNRR metterebbe a rischio la sostenibilità economica del *business plan* della stessa. Gli obblighi previsti dal Bando erano ben noti ad Inwit in sede di presentazione dell'offerta, ivi incluso l'obbligo di garantire accesso a qualsiasi soggetto interessato [

omissis].

Il *business case* predisposto in sede di partecipazione al Bando, secondo le Società, avrebbe dovuto già catturare tale evenienza. Così non fosse, resta comunque inaccettabile la pretesa di scaricare sul mercato – ossia sugli Operatori richiedenti accesso e, a valle, sui consumatori finali – il livello di rischio assunto dall'R.T.I. in sede di presentazione di un'offerta per aggiudicarsi i fondi pubblici.

Secondo le Società è privo di fondamento il fatto che un'eventuale ospitalità ai siti oggetto del Piano "Italia 5G" concessa [omissis] precluderebbe la possibilità di ospitare un terzo Operatore (in aggiunta al c.d. capo-palo) in virtù del maggiore spazio

elettromagnetico utilizzato [omissis] rispetto al caso in cui l'ospitalità venga concessa singolarmente [omissis]. Su tale ultimo punto, ulteriori elementi di dettaglio espressi dalle Società sono richiamati nella sezione relativa alle valutazioni dell'Autorità, più avanti riportata.

Le società hanno quindi richiesto un intervento dell'Autorità per garantire l'accesso ai siti da parte [omissis], in qualità di soggetto interessato e nel rispetto del principio di non discriminazione, alle condizioni economiche previste dalle Linee guida e riportate nell'attuale versione del Listino approvato con delibera n. 26/23/CONS.

2.2. Servizio di Site Sharing per ospitalità di servizi diversi dai servizi mobili

Il secondo servizio proposto dall'R.T.I. consiste nel “*Site Sharing per ospitalità destinate a fornire servizi diversi dai servizi mobili (es. FWA, servizi punto punto, servizi WLAN, videocamere, sensori, gateway, etc.)*”; il R.T.I. specifica che esso viene introdotto “*a condizioni che consentano di garantire, da un canto, la raggiungibilità degli obiettivi di copertura di cui alla Convenzione per l'intera durata della medesima, dall'altro, di non pregiudicare la possibilità per il R.T.I. di consentire ospitalità per un secondo ed un terzo MNO oltre il c.d. “Operatore capopalo”, per un lasso di tempo ragionevole a decorrere dall'attivazione dell'infrastruttura*”.

Resta inteso, sottolinea il R.T.I., che, in virtù del principio di non discriminazione e di parità di trattamento, anche gli Operatori facenti parte del R.T.I. saranno autorizzati ad utilizzare le infrastrutture al fine di poter offrire tali servizi (*inter alia*, il servizio FWA).

Per quanto riguarda le condizioni economiche, la nuova tabella proposta, come rappresentata all'inizio della sezione 2, riformula la voce di Listino relativa al prezzo degli spazi aggiuntivi per apparati sul palo e a terra, prevedendo un taglio minimo di spazio di 0,5 mq – adatto a soluzioni diverse dai servizi mobili – anziché di 1,5 mq come previsto in origine, riparametrato in maniera proporzionale al prezzo originario. In sostanza, mentre nell'attuale Listino la voce di costo prevede un valore di 2.250 € per 1,5 mq di spazio, nella nuova proposta viene riportato un valore di 750 € per 0,5 mq di spazio, ossia il prezzo è riparametrato ad 1/3 del valore, per 1/3 dello spazio occupato sul palo o a terra.

La tabella inoltre specifica che il servizio è offerto esclusivamente alle seguenti condizioni:

- sito attivo rilasciato e disponibile per la prenotazione degli MNO da più di 12 mesi;
- disponibilità tecnica del sito a consentire ospitalità per servizi diversi dal servizio mobile 5G, nel rispetto di quanto previsto dal Bando e ai sensi della delibera n. 26/23/CONS (*e.g.* prefattibilità CEM);
- corrispettivi per servizi professionali per ospitalità clienti ridotti del 50%, in ragione della ridotta complessità delle analisi di fattibilità per ospitalità diverse da quelle per servizio mobile 5G.

La segnalazione ricevuta da Open Fiber sul tema dell'accesso ai siti per servizi FWA

La società Open Fiber, a partire dal mese di ottobre 2024, ha segnalato il tema dell'accesso ai siti finanziati da parte di soggetti intenzionati a fornire servizi di tipo FWA; la richiesta è stata poi ribadita, da ultimo, con lettera del 4 febbraio u.s..

In particolare, la società Open Fiber ha espresso l'esigenza di poter essere ospitata sulle infrastrutture realizzate da Inwit nell'ambito degli interventi da realizzare per il Piano "Italia 5G". La Società ha sottolineato la necessità di prevedere l'introduzione di un processo snello ed efficiente per gestire le richieste di ospitalità da parte di Inwit, affinché la disponibilità dei siti sia compatibile con i tempi previsti per la realizzazione degli interventi da parte di OF nell'ambito del Piano "Italia a 1 Giga" tramite soluzioni tecnologiche di tipo FWA.

La Società si è inoltre mostrata preoccupata circa la possibilità che il processo di ospitalità sottoposto ad approvazione sia eccessivamente cautelativo e lungo nei tempi di esecuzione, con l'effetto di rendere disponibile l'ospitalità su tali siti in tempi non compatibili con gli obiettivi di completamento dei piani di Open Fiber, vanificando possibili sinergie tra il Piano "Italia 5G" e il Piano "Italia a 1 Giga".

In sintesi, con l'unico obiettivo di ridurre i tempi, OF ha proposto che:

- ✓ Inwit pubblici con cadenza regolare l'elenco aggiornato non solo dei siti disponibili agli Operatori ma anche l'elenco di quelli progettati ma ancora da realizzare, con relativa data di attesa realizzazione (che potrebbe anche non essere definitiva);
- ✓ tutti gli Operatori interessati possano effettuare le proprie dichiarazioni e queste siano impegnative per l'utilizzo dei siti, prevedendo un meccanismo di penale *ex post* (ovvero di cauzione *ex ante*) nel caso in cui tali dichiarazioni non siano seguite da richieste di ospitalità. In questo modo si potrebbero evitare fenomeni di accaparramento di risorse che poi non verranno utilizzate;
- ✓ la definizione di una finestra temporale non eccessiva (ad esempio 3 mesi) entro la quale gli Operatori che erogano servizi mobili di tipo 5G possano esercitare un diritto di prelazione su tutti i siti (compresi quelli progettati), al decorrere della quale anche le richieste di altri Operatori che erogano servizi diversi da quelli mobili 5G (tra cui OF) saranno prese in considerazione con equivalente priorità.

In considerazione del fatto che tra la progettazione e la disponibilità del sito decorrono 6-8 mesi e che, ammettendo in parallelo le dichiarazioni di interesse degli Operatori 5G e degli altri Operatori, se ne potrebbero recuperare altri 3, i tempi complessivi del processo potrebbero ridursi sensibilmente.

Infine, la Società ha sottolineato che non sussisterebbero impedimenti per le richieste di collocazione, in quanto i) gli apparati che OF utilizza non comportano una riduzione dello spazio EM disponibile sul sito per gli altri Operatori (sia in banda a 28 GHz FDD che in banda a 26GHz TDD tali apparati hanno emissione inferiore alle soglie di comunicazione all'ARPA e non riducono la disponibilità degli Operatori radiomobili); ii) le antenne hanno un'occupazione ridotta sul traliccio, inferiore agli 0,5 m², così come gli spazi a terra; iii) le aree del Piano "Italia 5G" sono a bassa densità di popolazione e quindi è remota la possibilità di avere richieste di spazi da 3 Operatori per lo stesso sito.

3. Le valutazioni dell'Autorità

3.1. Servizio di Site Sharing per configurazioni con active sharing di due MNO

In premessa, si richiama che il Bando in oggetto ha tra gli obiettivi, oltre alla realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in *downlink* e 30 Mbit/s in *uplink*, anche l'avvio del servizio commerciale, nella forma di offerta direttamente al pubblico e di offerta di accesso *wholesale* (rif. art. 8.3.f del Capitolato di gara), con l'obbligo di garantire i livelli di servizio ivi previsti. Da ciò discende che il R.T.I. aggiudicatario, oltre alla realizzazione delle infrastrutture passive abilitanti il servizio mobile di tipo 5G, è vincolato a garantire l'erogazione di un servizio radiomobile *retail* che copra le aree a fallimento di mercato individuate dalla Stazione appaltante con le prestazioni minime definite nel Bando.

Pertanto, ai fini del soddisfacimento dei suddetti obblighi di copertura in capo al soggetto aggiudicatario, è necessario che, una volta realizzato il sito trasmissivo oggetto di finanziamento, un MNO del R.T.I. (*c.d.* "capo palo") attivi i servizi *retail* verso i propri clienti e offra, altresì, i servizi di accesso *wholesale* come definiti nelle Linee guida di cui alla delibera n. 67/22/CONS e nella documentazione di gara.

Fatta questa premessa, si evidenzia che l'ospitalità presso il sito finanziato è garantita nei limiti dello spazio fisico disponibile ad ospitare apparati e dello spazio elettromagnetico disponibile, tenuto anche conto della recente legge n. 214/2023 che ha adeguato i limiti elettromagnetici (aumentandoli) e le disposizioni correttive al D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 207 introdotte dal D. Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

Per quanto riguardo gli spazi fisici disponibili, va osservato che la proposta tecnico economica con la quale il R.T.I. si è aggiudicato la gara prevede, coerentemente con le Linee guida, che ciascun sito venga progettato a livello esecutivo considerando la necessità di garantire spazio fisico per almeno **tre** Operatori (ossia due Operatori oltre il *c.d.* capo-palo). Nel caso di richiesta da parte di un ulteriore Operatore con riferimento ad uno specifico sito, vi è comunque la possibilità di ospitare sul sito un Operatore aggiuntivo al terzo già previsto, previa verifica della fattibilità tecnica ed economica, come previsto dalle Linee guida.

Appare pertanto evidente che la proposta di integrazione al Listino del R.T.I. con un'offerta di tipo passivo, nel caso specifico di un'offerta di ospitalità degli apparati necessari a realizzare un sistema di *active sharing*, non può che essere accolta positivamente, in quanto aumenta il livello di apertura delle infrastrutture grazie all'utilizzo di sistemi efficienti in grado di permettere, nel caso specifico, a due distinti Operatori di fornire servizi mobili 5G alla clientela finale, in base alla propria dotazione frequenziale, occupando di fatto uno spazio fisico sull'infrastruttura analogo a quello un singolo MNO.

Nella sostanza, l'introduzione di quest'integrazione al Listino appare essere in grado di superare le limitazioni di spazio fisico previste in sede di aggiudicazione del Bando, sulla base delle indicazioni comunque previste dalle Linee guida, garantendo potenzialmente a tutti e quattro gli MNO attualmente attivi in Italia di potersi co-locare sullo stesso sito finanziato.

Nel caso specifico, si osserva che l'offerta del R.T.I. sembra andare incontro alla richiesta di ospitalità ricevuta dallo stesso da parte dei due MNO Wind Tre e Iliad, distinti dai due MNO presenti nel R.T.I., che come sopra richiamato hanno costituito una *joint venture* per la fornitura agli stessi del servizio MOCN su parte del territorio italiano (cfr. Parere fornito dall'Autorità al Ministero dello sviluppo economico – ora MIMIT – in merito all'autorizzazione alla costituzione della *joint venture*, delibera n. 284/22/CONS).

La suddetta *joint venture*, costituitasi nella società Zefiro Net, è stata creata dalle due Società menzionate allo scopo di sviluppare e gestire congiuntamente una rete di accesso radio condivisa nelle aree meno densamente popolate del territorio nazionale. Pertanto, essa fornisce servizi *wholesale* esclusivamente ai due Soci, utilizzando le frequenze radiomobili già nella dotazione spettrale degli stessi, fermo restando che i Soci restano titolari dei diritti d'uso delle rispettive frequenze e continuano a fornire in maniera indipendente servizi di telefonia mobile ai rispettivi clienti finali.³

Pertanto, in sintesi, l'apertura del R.T.I. all'utilizzo delle proprie infrastrutture da parte di una società che gestisce *active sharing* – ad esempio la società Zefiro Net – appare essere, oltre che legittima, favorevole per il mercato, incrementando le potenzialità dei siti al fine di poter ospitare un maggiore numero di Operatori al dettaglio e pertanto garantire una migliore e più ampia copertura dell'utenza finale. Peraltro, la modalità di condivisione *active sharing* era già nota al mercato, ed in particolare ai soggetti costituenti il R.T.I..⁴

Per quanto attiene al tema delle condizioni tecnico economiche di accesso, integrate nella nuova proposta di Listino del R.T.I., si premette che tale proposta va considerata alla luce delle previsioni contenute nelle Linee guida e nella delibera n. 26/23/CONS.

Su tale punto si richiama che le Linee guida fanno riferimento unicamente ad un criterio economico di ospitalità che si riferisce agli spazi di occupazione degli apparati, nonché al costo dell'alimentazione elettrica degli stessi; restano validi comunque i vincoli di tipo elettromagnetico atti a garantire il rispetto dei requisiti del Bando, già richiamati, con riferimento alla necessità di garantire il soddisfacimento degli obblighi di copertura in capo al soggetto aggiudicatario, ed in particolare il vincolo per l'Operatore capo-palo di attivare i servizi *retail* verso i propri clienti ed offrire, altresì, i servizi di accesso *wholesale* come definiti nelle Linee guida e nella documentazione di gara.

Nello specifico, le Linee guida riportavano le condizioni di prezzo relative all'ospitalità (tabella 1 ex delibera n. 67/22/CONS, riportata a seguire); oltre ai costi *una tantum* per l'accesso (prefattibilità, sopralluogo e sviluppo pratica), le condizioni economiche riguardano pertanto l'occupazione degli spazi, valutati con un canone

³ Zefiro Net è titolare di autorizzazione generale per l'installazione e fornitura di una rete di comunicazione elettronica sull'intero territorio nazionale e di autorizzazione generale per l'espletamento dell'attività di "MVNO – Mobile Virtual Network Operator", rilasciate ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.lgs. 259/2003, come modificato dal D.lgs. 207/2021 ed è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione.

⁴ Si fa presente che le stesse imprese facenti parte del R.T.I., TIM e Vodafone, ben prima della costituzione dello stesso, erano state autorizzate ad attuare un accordo di *active sharing* per condividere le infrastrutture nelle aree remote del Paese nell'ambito della concentrazione Case M.9674 - VODAFONE ITALIA / TIM / INWIT JV, di cui le società potrebbero potenzialmente beneficiare nelle aree finanziate dal Piano "Italia 5G".

annuale per m² di spazio occupato a terra *outdoor* e sul palo, oltre al costo forfettario dell'energia elettrica.

SITE SHARING per rete radio mobile		
SERVIZIO		
Prefattibilità (se con esito positivo)	200,00	Contributo (euro/accesso)
Sopralluogo congiunto (se con esito positivo)	200,00	Contributo (euro/accesso)
Sviluppo Pratica (fornitura documentazione, analisi e approvazione progetto di massima, aggiornamento documentazione di sito)	600,00	Contributo (euro/accesso)
Spazio a terra outdoor	139,07	Canone (euro/anno/m ²)
Spazio sul Palo	8.200,00	Canone (euro/anno)
Energia forfettaria per ogni 0,5KW	757,00	Canone (euro/anno)

Tabella 1: (tabella 1 ex del. n. 67/22/CONS), condizioni servizio di *Site Sharing* per rete radio-mobile

Dalle informazioni fornite nella proposta del R.T.I., non sembra di fatto esservi diversità nell'offerta per la collocazione degli apparati per *site sharing*, se non per un costo [*omissis*] al m², non relazionato all'effettiva occupazione di spazio ma giustificato dal R.T.I. sulla base di due evidenze, che di seguito si analizzano.

La prima evidenza concerne l'utilizzo dello spazio elettromagnetico. Il R.T.I. precisa di realizzare infrastrutture che – oltre ad essere idonee a soddisfare gli obblighi di copertura – appaiono altresì preliminarmente idonee a consentire almeno altre due ospitalità con configurazioni radio *standard* (i.e., senza *active sharing*), con l'obiettivo di poter valorizzare le infrastrutture in modo ottimale. Il R.T.I. illustra nella sua proposta, inoltre, come nel caso di ospitalità di un sistema di *active sharing*, lo spazio elettromagnetico impegnato è pari a quello che si avrebbe in presenza di due MNO, pur essendo un solo soggetto ad occupare gli spazi con propri apparati.

Su tale questione, si osserva che, fermo restando il vincolo discendente dal Bando in capo al capo-palo di garantire la fornitura di servizi mobili 5G al cliente finale – il cui rispetto può dipendere dalla disponibilità di sufficiente spazio elettromagnetico e che va valutata in concreto sito per sito – i vincoli circa le dotazioni frequenziali degli Operatori discendono, e sono diretta competenza, delle previsioni stabilite su tale tema dal MiMiT.

A tal riguardo rileva in particolare il principio di equa ripartizione dello spazio elettromagnetico, alla luce della norma di cui alla legge n. 214/2023 che ha adeguato i limiti elettromagnetici (in aumento)⁵ e le disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 introdotte dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48.⁶ Tale principio è stato richiamato anche dalle Società Iliad e Wind Tre nella nota già menzionata.

Il principio di equa ripartizione è stato introdotto nel Codice ai fini della corretta applicazione dei principi generali in materia di accesso allo sfruttamento di risorse esauribili (scarse), di parità di trattamento e di rispetto del principio dell'equa ripartizione dello spazio elettromagnetico. In alcune aree a maggiore traffico di rete, in alcuni casi, si

⁵ Dal 29 aprile 2024, i limiti di emissione elettromagnetica in Italia sono passati da 6 V/m ai 15 V/m.

⁶ https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/slide_innalzamneto_campi_elettromagnetici_v6.pdf

è riscontrata nel tempo l'impossibilità di garantire a tutti gli Operatori infrastrutturati l'autorizzazione ad installare le proprie infrastrutture e apparati trasmissivi, in quanto lo spazio elettromagnetico era stato assegnato secondo un criterio di "primo arrivato, primo servito" (*first come, first served*).

In assenza di regolazione in materia, tenuto conto dell'innalzamento dei limiti elettromagnetici, il Ministero ha inteso superare la criticità che si era venuta a creare.

Il Codice ha pertanto introdotto il principio di equa ripartizione, stabilendo i criteri per la determinazione di limiti di emissione "per Operatore". Il rispetto dei limiti richiede che sia sempre opportunamente incluso il valore del *c.d.* "Fondo" al fine di garantire il rispetto dei 15 V/m di campo elettrico (nel Fondo sono inclusi i contributi generati dalle radio, dai *broadcaster*, dagli altri Operatori non infrastrutturati e sono inclusi anche i contributi generati dagli impianti vicini del medesimo Operatore).

In luogo del valore dei 6 V/m complessivo precedentemente in vigore, in sostanza, ogni Operatore deve rispettare un proprio limite specifico, calcolato in maniera tale che anche in presenza sul sito di tutti gli altri Operatori infrastrutturati (titolari di diritti d'uso), si evita in tutti i casi che vi sia un superamento dei 15V/m complessivi, attraverso l'applicazione di un principio di "equa ripartizione". Nelle more dell'adozione del decreto interministeriale di definizione dei criteri e delle modalità di implementazione del principio di equa ripartizione, **lo spazio elettromagnetico assentibile a ciascun Operatore è individuato sulla base della proporzione tra la quota di diritti d'uso di frequenze (Mhz) di cui quest'ultimo è titolare ed il totale delle frequenze allocate agli Operatori infrastrutturati.**

Il Ministero ha a tal riguardo pubblicato nel mese di maggio 2024 la tabella di seguito riportata, che individua il massimo livello di spazio elettromagnetico assentibile a ciascun singolo Operatore in funzione delle rispettive disponibilità di spettro. Tale limite è desumibile dalla Guida CEI 211 – 10; il calcolo da ultimo pubblicato dal Ministero (*cfr. link web* riportato in nota 6), ed effettuato dalla FUB (Fondazione Ugo Bordonì), conduce alla seguente ripartizione per Operatore (la quale non tiene ancora conto delle ultime evoluzioni di mercato relative all'acquisizione di Vodafone da parte di Fastweb e di Opnet da parte di WindTre).



Limiti assentibili secondo il principio di Equa Ripartizione

Banda di frequenza	Larghezza banda	TIM			Vodafone			WindTre			Iliad			OpNet			Fastweb			
		FDD-UL	FDD-DL	TDD	FDD-UL	FDD-DL	TDD	FDD-UL	FDD-DL	TDD	FDD-UL	FDD-DL	TDD	FDD-UL	FDD-DL	TDD	FDD-UL	FDD-DL	TDD	
		MHz	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz	
700 MHz	60	10	10		10	10					10	10								
800 MHz	60	10	10		10	10		10	10											
900 MHz	70	10	10		10	10		10	10		5	5								
1400 MHz	40		20			20														
1800 MHz	140	20	20		20	20		20	20		10	10								
2100 MHz	120	15	15		15	15		20	20		10	10								
2600 MHz	150	15	15		15	15		20	20	30	10	10								
3500 MHz	120			20												60			40	
3700 MHz	200			80			80			20			20							
26 GHz	1000			200			200			200			200						200	
Tot. parziali (MHz)	1560	80	100	300	80	100	280	80	80	250	45	45	220	0	0	60	0	0	240	
Banda totale disponibile	1560	TIM			Vodafone			WindTre			Iliad			OpNet			Fastweb			
Banda [MHz] operatore infrastrutturato		480			460			410			310			60			240			
Rapporto [%] Banda operatore/Banda totale		24,49%			23,47%			20,92%			15,82%			3,06%			12,24%			
Limite emissivo assentibile in assenza di fondo elettromagnetico		TIM			Vodafone			WindTre			Iliad			OpNet			Fastweb			
Valore di attenzione e obiettivo di qualità	Campo elettrico [V/m]	15	7,4			7,3			6,9			6,0			2,6			5,2		
	Campo Magnetico [A/m]	0,039	0,0193			0,0189			0,0178			0,0155			0,0068			0,0136		
	Densità di potenza [W/m²]	0,59	0,1445			0,1385			0,1234			0,0933			0,0181			0,0722		

Tabella 2: slide n. 5 della presentazione pubblicata sul sito del MiMit cfr. nota 6

Vale la pena a tal riguardo ricordare che il campo elettromagnetico occupato da più segnali è definito dalla radice quadrata della somma dei quadrati dei singoli campi elettromagnetici. Nel caso in esame, infatti, considerando la porzione di spazio elettromagnetico assegnata a ciascun Operatore in base alla nuova normativa, si ha che:

$$\sqrt{7,4^2 + 7,3^2 + 6,9^2 + 6^2 + 2,6^2 + 5,2^2} = \sqrt{225} = 15 \text{ V/m}$$

A tal riguardo, le Società Iliad e Wind Tre nella loro nota calcolano che [omissis]

[omissis].

Per fugare ogni dubbio, le Società analizzano un possibile scenario che potrebbe verificarsi su uno dei siti oggetto del Piano “Italia 5G”, che Inwit ha dichiarato di aver dimensionato per ospitare un massimo di 3 Operatori. [omissis]

[omissis]

1. [omissis]

[omissis]

2. [omissis]

]

3. [omissis]

]

4. [omissis
omissis]
[omissis]
[omissis]
[omissis]
[omissis]
5. [omissis
omissis]

Da quanto sopra riportato, appare evidente che:

- ✓ ogni Operatore, incluso nel caso specifico il capo-palo, è tenuto a rispettare un proprio limite EM specifico, che non dipende dalla presenza o meno sul sito di altri Operatori; tale limite specifico è commisurato alla larghezza di banda (MHz) di cui il singolo Operatore detiene i diritti d'uso (ad esempio TIM può trasmettere, in assenza di Fondo, con un limite di massimo di 7,4 V/m, cfr. tabella 2).
- ✓ pertanto, appare evidente che la presenza sul sito di uno o più Operatori aggiuntivi al capo-palo non incide sulla possibilità di quest'ultimo di trasmettere secondo i livelli di Potenza che gli sono concessi, e che comunque esso non può superare senza violare le previsioni del Codice.
- ✓ alla luce della tabella sopra riportata appare altresì evidente che i potenziali Operatori capo-palo, ossia TIM e Vodafone, possono trasmettere raggiungendo un limite elettromagnetico specifico che da solo è già superiore a quello massimo consentito – come sommatoria delle trasmissioni di tutti gli Operatori mobili – nel momento in cui il Bando veniva assegnato al R.T.I. (limite precedente di 6 V/m).

In estrema sintesi, fermo restando che la competenza in merito alla verifica dei limiti trasmissivi e della corretta applicazione del principio di “equa ripartizione” dello spazio EM è di competenza del Ministero, si può ragionevolmente affermare che l'ingresso sul sito di un Operatore che attiva un servizio di *active sharing* per conto di due MNO non ha impatto sul rispetto dei vincoli del Bando di assegnazione, né viola le condizioni di tale Bando, e il gestore dell'infrastruttura (Inwit) risulta impattato unicamente in termini di spazi fisici occupati e di energia elettrica consumata sul sito.

Alla luce di quanto argomentato, non si ritiene ragionevole la prima delle motivazioni addotta dal R.T.I. – inerente al “consumo” di spazio elettromagnetico – per motivare un differente valore economico nel Listino nel caso di spazi assegnati ad un Operatore che fornisce un servizio di *active sharing* (anche in considerazione del fatto che la proposta non incide concretamente sul rischio dell'asserita possibile scarsità di spazio elettromagnetico per il capo-palo, ma si limita a incrementare “a priori” i prezzi di accesso per gli Operatori che fanno *active sharing*).

Resta ferma la necessità di garantire il soddisfacimento – evidentemente non per via tariffaria – degli obblighi di copertura in capo al soggetto aggiudicatario, ed in particolare il fatto che un MNO del R.T.I. (il capo-palo) attivi i servizi *retail* verso i propri clienti e offra altresì i servizi di accesso *wholesale* come definiti nelle Linee guida di cui alla delibera n. 67/22/CONS e nella documentazione di gara.⁷

La seconda motivazione concerne la necessità di “compensazione” per l’annullamento della domanda potenziale di ospitalità da parte degli MNO che vedono soddisfatta la copertura mediante *active sharing* (ovvero, una sorta di tariffazione che incorpora un costo-opportunità). In questa circostanza, sottolinea il R.T.I., la domanda potenziale di ospitalità sulle infrastrutture è di fatto annullata rispetto ad almeno un MNO, con l’evidente effetto di ridurre significativamente il numero di ospitalità attese.

Su tale punto, il R.T.I. intende in sintesi evidenziare un potenziale impatto negativo dell’ingresso sui siti finanziati di un Operatore di *active sharing* [omissis]

[omissis].

A tal riguardo, si può osservare che l’eventuale impatto sulla potenziale domanda di collocazione – sia in senso riduttivo che accrescitivo, nel caso in cui gli Operatori Wind Tre e Iliad non trovassero conveniente investire singolarmente nella collocazione presso siti a bassa densità di utenti quali quelli del Piano “*Italia 5G*”, e ricorressero all’*active sharing* come modalità che rende conveniente l’accesso ai siti finanziati e che dunque amplierebbe e non deprimerebbe la domanda di accesso⁸ – potrebbe essere tenuto in conto *ex-post* nell’ambito di una eventuale ridefinizione del prezzo al m² dei prezzi di collocazione, applicabile peraltro in maniera non discriminatoria a tutti i potenziali soggetti richiedenti accesso.

Diversamente, formulando un prezzo al m² per la collocazione differenziato[omissis] per un soggetto che utilizza *active sharing* rispetto ad un MNO che investe singolarmente sul sito, di fatto si andrebbe a incidere sul primo, che vedrebbe vanificati i vantaggi economici derivanti dall’implementazione di un sistema di *sharing* che mira proprio a ridurre i costi per la fornitura dei servizi al dettaglio in aree commercialmente svantaggiose per via delle scarse economie di densità.

Pertanto, anche tale motivazione addotta dal R.T.I. appare non essere giustificata; un eventuale impatto significativo [omissis] potrà essere comunque tenuto in conto nell’eventuale revisione del Listino “*Italia 5G*”, se richiesta specificamente all’Autorità per il tramite della Stazione appaltante ed ove ne ricorrano i requisiti (*cfr.* sezione 4.4

⁷ Nella slide n. 9 della presentazione MiMiT (*cfr.* nota 6) si riporta che è prevista una forma di autorizzazione temporanea secondo cui gli operatori possano richiedere una autorizzazione temporanea per conseguire un aumento pro quota del valore assentibile, sempre che vi sia spazio disponibile nell’area oggetto di autorizzazione temporanea e previa dimostrazione dell’effettivo bisogno.

⁸ Il ragionamento dell’R.T.I. infatti è svolto solo in chiave “negativa”, volto a cogliere l’effetto che la modalità “*active sharing*” produce andando a ridurre la domanda di accesso; in realtà in alcuni casi essa può rendere conveniente chiedere l’accesso che singolarmente nessuno dei due MNO avrebbe interesse a richiedere.

delle Linee guida, allegato A alla delibera n. 67/22/CONS), anche con riferimento alla effettiva occupazione dei siti oggetto di finanziamento.

In conclusione, si ritiene che: 1) la proposta di introdurre il servizio di *Site Sharing* per configurazioni con *active sharing* di due MNO sia favorevole per il mercato; 2) sia tuttavia necessario garantire che le condizioni economiche di collocazione siano equiparate per tutti i soggetti accedenti il sito e dipendenti unicamente dallo spazio occupato, come nella formulazione originale del Listino approvata dall'Autorità con delibera n. 26/23/CONS.

Eventuali criticità in termini di riduzione della domanda potranno essere prese in considerazione e valutate dopo l'applicazione della presente integrazione del Listino.

3.2. Servizio di Site Sharing per ospitalità di servizi diversi dai servizi mobili

Nella seconda proposta di integrazione, il R.T.I. propone di permettere l'accesso ai siti e l'utilizzo degli spazi anche a soggetti diversi dagli MNO; si tratta nello specifico dei servizi: FWA, servizi punto-punto, servizi WLAN, videocamere, sensori, *gateway*, *etc.* L'accesso viene permesso a condizioni che consentano di garantire, da un canto, la raggiungibilità degli obiettivi di copertura di cui alla Convenzione per l'intera durata della medesima, dall'altro, di non pregiudicare la possibilità per il R.T.I. di consentire ospitalità per un secondo ed un terzo MNO oltre il c.d. "Operatore capopalo", per un lasso di tempo ragionevole a decorrere dall'attivazione dell'infrastruttura.

In merito all'eventuale introduzione di tale servizio, ferme restando le verifiche di competenza della Stazione appaltante circa la compatibilità di tale servizio di accesso con la misura di aiuti di Stato concernente il Piano "Italia 5G" come autorizzata dalla Commissione europea, si riportano le seguenti valutazioni.

In generale, appare vantaggioso per il mercato che le infrastrutture realizzate nell'ambito del Piano "Italia 5G" possano essere usate, in via residuale, anche per l'attivazione di servizi FWA e comunque servizi diversi dai servizi su rete mobile 5G, una volta garantito il raggiungimento degli obiettivi specifici del Piano di aiuti di Stato concernenti l'attivazione dei servizi mobili di tipo 5G. Si aggiunge che tali servizi hanno un impatto minore, rispetto all'ospitalità per servizi mobili, sugli spazi disponibili per la collocazione al palo o a terra, tenuto conto della dimensione generalmente minore dei relativi apparati.

Il vantaggio di aprire i siti finanziati anche ad altri servizi, ed in particolare ai servizi FWA, appare particolarmente evidente nel caso si possano raggiungere sinergie tra i Piani "Italia a 1 Giga" e "Italia 5G", che sono stati definiti per realizzare, con modalità distinte, lo stesso scopo, ossia quello di fornire un'adeguata risposta alle esigenze di connettività da parte di cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni, nonché di consentire investimenti in servizi digitali a valore aggiunto che, solo in presenza di un'adeguata connettività, possono essere effettivamente realizzati.

Il Piano "Italia a 1 Giga" realizza tale obiettivo colmando le lacune di copertura della rete fissa *ultra-broadband*, mentre il Piano "Italia 5G" garantisce la diffusione sul territorio nazionale delle reti mobili 5G. A tale scopo, i due Piani sono stati dotati di

diversi *budget* finanziari, nell'ambito del *budget* complessivo dedicato dal PNRR allo sviluppo della transizione digitale del Paese.

Appare comunque opportuno non ostacolare un utilizzo condiviso delle risorse installate e disponibili nell'ambito della realizzazione dei due Piani, ferme restando le garanzie di raggiungimento degli obiettivi specifici che ciascuno di essi si prefigge di ottenere, come sopra richiamato.

Per quanto sopra rappresentato, si ritiene che la proposta di integrazione avanzata dal R.T.I. sia ragionevole, anche con riferimento alle condizioni economiche del servizio, che sono state formulate analogamente a quanto previsto per il servizio di ospitalità per Operatori mobili, ma prevedendo correttamente un taglio minimo di spazio disponibile nel sito di 0,5 m², in virtù della minore occupazione di spazio degli apparati rispetto a quelli in uso per reti mobili.

Va tuttavia assicurato che le risorse realizzate nel Piano “*Italia 5G*” garantiscano *in primis* il soddisfacimento delle richieste di ospitalità per la fornitura di servizi mobili e, laddove residui dello spazio, questo sia reso disponibile per servizi diversi quali quello FWA (ferme restando le verifiche di competenza della Stazione appaltante circa la compatibilità di tale servizio di accesso con la misura di aiuti di Stato concernente il Piano “*Italia 5G*” autorizzata dalla Commissione europea).

A tal riguardo, la proposta del R.T.I. specifica che il servizio è offerto esclusivamente alle seguenti condizioni: i) sito attivo rilasciato e disponibile per la prenotazione degli MNO **da più di 12 mesi**; ii) disponibilità tecnica del sito a consentire ospitalità per servizi diversi dal servizio mobile 5G, nel rispetto di quanto previsto dal Bando e ai sensi della delibera n. 26/23/CONS (e.g. prefattibilità CEM).

Le due condizioni appaiono essere ragionevoli; tuttavia, si ritiene opportuno che il R.T.I. valuti con attenzione se il vincolo di un periodo di almeno 12 mesi di prelazione per i servizi mobili, al fine di prenotare l'utilizzo di un sito, sia stato ragionevolmente fissato, fermo restando che appare corretto prevedere una forma di prelazione per gli Operatori che intendono fornire servizi mobili 5G, tenuto conto della finalità del Piano “*Italia 5G*”.

In particolare, con riferimento alla durata della prelazione, si osserva che un periodo troppo breve potrebbe non garantire agli Operatori che intendono fornire servizi mobili 5G la possibilità di usufruire di un effettiva priorità nell'assegnazione delle risorse, mentre un periodo troppo lungo potrebbe rendersi poco efficace per la realizzazione degli obiettivi di investimento degli Operatori FWA (ciò appare particolarmente significativo con riferimento agli obiettivi di copertura e alle *milestones* del Piano “*Italia a 1 Giga*”).

A questo riguardo, anche tenuto conto delle considerazioni di Open Fiber sopra riportate, si ritiene ragionevole che il R.T.I. possa adottare delle misure per bilanciare, da un lato, la necessità di garantire la priorità nell'attuazione del Piano “*Italia 5G*”, e dall'altro, favorire l'utilizzo delle infrastrutture da parte di soggetti diversi dagli Operatori: ad esempio, il R.T.I. potrebbe prevedere una **procedura diversa per i siti già vendibili e per quelli in progettazione**.

In particolare, si suggerisce a Inwit di:

- ✓ prevedere la pubblicazione periodica dell'elenco aggiornato dei siti già in disponibilità agli Operatori, aggiungendo all'elenco di tali siti anche quelli in fase di progettazione sebbene non ancora disponibili all'utilizzo, fornendo per questi ultimi delle indicazioni previsionali circa la data presunta di messa in disponibilità;
- ✓ a valle di tale pubblicazione periodica, per gli spazi sui siti già in disponibilità, garantire **a tutti** gli Operatori – non solo a quelli intenzionati ad attivare i servizi mobili – la possibilità di dichiarare il proprio interesse all'utilizzo di tali spazi;
- ✓ assegnare prioritariamente le risorse ai soggetti che intendono offrire servizi mobili 5G sulla base di una logica di equa ripartizione degli spazi;
- ✓ a valle di tale “assegnazione prioritaria”, valutare la disponibilità di spazi residui da assegnare agli Operatori che intendono offrire servizi diversi da quelli mobili, sulla base delle richieste ricevute dagli stessi, secondo una logica di equa ripartizione degli spazi;
- ✓ anche per gli spazi sui siti in fase di progettazione esecutiva, e quindi non ancora disponibili, garantire a tutti gli Operatori – non solo a quelli intenzionati ad attivare i servizi mobili – la possibilità di dichiarare il proprio interesse all'utilizzo di tali spazi;
- ✓ al momento della effettiva apertura del sito all'ospitalità, assegnare prioritariamente le risorse ai soggetti che offrono servizi mobili 5G sulla base di una logica di equa ripartizione degli spazi;
- ✓ a valle di tale assegnazione prioritaria, valutare la disponibilità di spazi residui da assegnare agli Operatori che intendono offrire servizi diversi da quelli mobili, sulla base delle richieste ricevute dagli stessi, secondo una logica di equa ripartizione degli spazi. Le prenotazioni degli Operatori dovrebbero avere un valore impegnativo, prevedendo eventualmente un meccanismo di penali per il non rispetto dell'impegno a co-locarsi, per evitare comportamenti strumentali ad ostacolare gli investimenti degli altri soggetti interessati.

Il meccanismo sopra sintetizzato non dovrebbe comunque precludere la possibilità di avanzare richiesta di spazi di ospitalità da parte di un soggetto che intende fornire servizi mobili di tipo 5G, ai sensi del Bando, anche a valle delle assegnazioni già gestite con la procedura sopra rappresentata. Nell'ipotesi in cui un particolare sito non dovesse disporre di ulteriore spazio disponibile, in quanto gli ultimi spazi sono stati occupati da soggetti che offrono servizi diversi da quelli mobili 5G, il R.T.I. si dovrebbe attivare per realizzare eventuali ampliamenti del sito a titolo oneroso. Gli eventuali costi aggiuntivi potranno essere recuperati in maniera equa e proporzionale a carico sia dell'Operatore che ha avanzato richiesta di spazi aggiuntivi per la fornitura di servizi mobili 5G che degli Operatori già presenti sul sito al fine di fornire servizi diversi da quelli mobili 5G. In tal senso, a tali ultimi Operatori potrebbero essere garantite le condizioni di accesso contrattualizzate per un periodo minimo di collocazione (ad esempio, di 2/3 anni), allo scadere del quale tali condizioni potranno essere rivalutate in presenza di manifestazioni di interesse prioritarie (ovvero da parte di soggetti che intendono fornire servizi mobili di tipo 5G).

4. Considerazioni conclusive

Sulla base di quanto sopra rappresentato, si approva la proposta di integrazione del Listino 5G da parte del R.T.I. per il servizio di *Site sharing*, ai sensi della delibera n. 67/22/CONS e sulla base dei criteri di equità e ragionevolezza, nel rispetto di quanto indicato nei Bandi di Infratel Italia S.p.A., fermo restando le seguenti raccomandazioni:

- ✓ per il servizio di ***Site Sharing per configurazioni con active sharing di due MNO***, il R.T.I. applica da subito condizioni economiche di collocazione equiparate per tutti i soggetti accedenti il sito e dipendenti unicamente dallo spazio occupato (e non dall'attivazione o meno dell'*active sharing*), come nella formulazione originale del Listino approvata dall'Autorità con delibera n. 26/23/CONS. Eventuali problematiche connesse alla riduzione della domanda attesa potranno essere oggetto di attenzione da parte della Stazione appaltante successivamente all'applicazione delle integrazioni al Listino;
- ✓ per il servizio di ***Site Sharing per ospitalità di servizi diversi dai servizi mobili***, il R.T.I. prevede un meccanismo di prenotazione degli spazi sui siti che garantisca priorità agli Operatori che intendono attivare servizi mobili 5G ai clienti finali, senza tuttavia precludere l'utilizzo delle infrastrutture da parte di soggetti diversi dagli MNO, come sopra rappresentato.

CONSIDERATO che, sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, la proposta del R.T.I. per l'integrazione del Listino "*Italia 5G*" relativamente al servizio di *Site sharing* sia in generale conforme ai principi stabiliti con le Linee guida di cui alla delibera n. 67/22/CONS e ai criteri di equità e ragionevolezza, nel rispetto di quanto indicato nei Bandi di Infratel Italia S.p.A.;

RITENUTO opportuno, tuttavia, che le condizioni economiche del servizio di *Site Sharing* siano equiparate per tutti i soggetti accedenti il sito e dipendenti unicamente dallo spazio occupato (e non dall'attivazione o meno dell'*active sharing*), come nella formulazione originale del Listino approvata dall'Autorità con delibera n. 26/23/CONS;

RITENUTO altresì opportuno che per il servizio di *Site Sharing per ospitalità di servizi diversi dai servizi mobili*, il R.T.I. preveda un meccanismo di prenotazione degli spazi sui siti che garantisca priorità agli Operatori che intendono attivare servizi mobili 5G ai clienti finali, senza tuttavia precludere l'utilizzo delle infrastrutture da parte di soggetti diversi dagli MNO, come sopra rappresentato.

RITENUTO opportuno, in conclusione, approvare, ai sensi della delibera n. 67/22/CONS e del Bando, sulla base dei criteri di equità e ragionevolezza, la proposta di integrazione del R.T.I. del Listino "*Italia 5G*" relativamente al servizio di *Site sharing*;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

Approvazione dell'istanza di revisione del Listino dei servizi di accesso all'ingrosso forniti tramite le nuove infrastrutture mobili di cui al Piano Italia 5G dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (costituito da Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A.) Beneficiario di Aiuti di Stato

1. Sono approvate, con le previsioni di cui al comma successivo, ai sensi della delibera n. 67/22/CONS, della delibera n. 26/23/CONS e sulla base dei criteri di equità e ragionevolezza, nel rispetto di quanto indicato nei bandi di Infratel Italia S.p.A., le integrazioni al Listino “*Italia 5G*” relativamente al servizio di *Site sharing* fornito tramite le nuove infrastrutture di cui al Piano “*Italia 5G*” dal Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (costituito da Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., da Telecom Italia S.p.A. e da Vodafone Italia S.p.A.), come proposte con istanza dal R.T.I [*omissis*];
2. Il R.T.I. applica le medesime condizioni economiche del servizio di *Site Sharing* per tutti i soggetti accedenti il sito, come approvate con delibera n. 26/23/CONS, per i soggetti richiedenti accesso per la fornitura dei servizi mobili su reti 5G, a prescindere dall'attivazione o meno dell'*active sharing*;
3. Per il servizio di *Site Sharing* a beneficio degli Operatori che intendono offrire servizi diversi dai servizi mobili, il R.T.I. prevede un meccanismo di prenotazione degli spazi sui siti che garantisce in via prioritaria, nelle modalità rappresentate nella parte motivata della presente delibera, l'accesso agli Operatori che intendono attivare servizi mobili 5G ai clienti finali, in attuazione di quanto previsto dal Piano “*Italia 5G*”;
4. Il R.T.I. a tal fine pubblica entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera l'elenco aggiornato dei siti in disponibilità per il servizio di *Site Sharing*, e l'elenco dei siti in fase di progettazione, fornendo per questi ultimi delle indicazioni previsionali circa la data presunta di messa in disponibilità. Tali elenchi vengono aggiornati periodicamente in caso di nuove disponibilità e/o nuove progettazioni.

Il presente provvedimento è notificato alle società costituenti il R.T.I. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Roma, 19 marzo 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella